Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 22 marzo 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **58.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141, relativi alla facoltà di medicina veterinaria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Art. 136. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce:

a) la laurea in medicina veterinaria;

b) la laurea in scienze della produzione animale.

Art. 137. — Il corso di laurea in medicina veterinaria si effettua mediante un ciclo di studi della durata di cinque anni, diviso in un periodo propedeutico durante il quale viene impartito l'insegnamento di base teorico e pratico, ed in un periodo dedicato all'insegnamento veterinario specifico.

E' titolo di ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I cinque anni di studio comportano l'insegnamento teorico e pratico, con esercitazioni e seminari, in non meno di quattromilacinquecento ore relative alle materie di base ed alle materie veterinarie specifiche, appresso indicate, e a non meno di tre insegnamenti complementari integrativi scelti dallo studente fra quelli elencati in un successivo paragrafo.

Insegnamenti fondamentali:	Numero minimo di ore
Fisica	120
Chimica I	100
Chimica II	100
Zoologia	120
Botanica	90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica)	30
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	100
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	100
Anatomia topografica veterinaria	60
Teratologia	60
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	70
Embriologia	50
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica	100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica	100
Biochimica	100
Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	70
Zootecnia II: genetica e allevamento	100

	Numero minimo di ore
Alimentazione e nutrizione animale	130
Economia rurale e agronomia	30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	50
Farmacia e terapeutica generale veterinaria	50
Tossicologia veterinaria	50
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I	75
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale II	75
Autopsie	50
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	60
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	60
Patologia generale veterinaria	50
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)	60
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I	70
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II	70
Parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	60
Malattie parassitarie degli animali domestici	40
Polizia sanitaria	30
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia	30
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)	150
Ostetricia veterinaria	80
Patologia chirurgica veterinaria e podologia	80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	70
Medicina operatoria veterinaria	70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I	80
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II	70
Lavori pratici nei macelli	50
Clinica medica veterinaria	375
Clinica chirurgica veterinaria	375
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	250
Patologia aviare	100
Radiologia veterinaria	50

Le 190 ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Insegnamenti complementari:

Anestesiologia;
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia;
Ematologia clinica comparata;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia;
Fisioclimatologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Patologia bovina;
Patologia tropicale veterinaria;
Storia della medicina veterinaria;
Tecnica conserviera;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia;
Zooculture;
Profilassi delle malattie parassitarie e degli animali domestici.

Art. 138. — Gli istituti didattici e sperimentali appartenenti alla facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

Istituto di anatomia ed istologia degli animali domestici;
Istituto di patologia generale, anatomia patologica ed ispezione degli alimenti;
Istituto di zootecnica e zoognostica;
Istituto di patologia speciale, clinica medica e polizia sanitaria;
Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;
Istituto di parassitologia;
Istituto di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.

Art. 139. — Gli insegnamenti di anatomia sistematica e comparata I e teratologia, di fisiologia generale e speciale I, di anatomia patologica generale e speciale I e autopsie, di patologia e profilassi delle malattie infettive I, di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I, comportano alla fine dell'anno un esame sul programma svolto.

Gli insegnamenti di clinica medica, di clinica chirurgica, del gruppo zootecnica I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi, presso gli istituti delle facoltà di medicina veterinaria, presso le stazioni sperimentali zooprofilattiche, presso gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle amministrazioni provinciali, o presso macelli riconosciuti dalle facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del V anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Il periodo semestrale di tirocinio pratico è utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici.

L'insegnamento di zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia, corrisponde a quelli di zootecnia speciale e di zoognostica del precedente regolamento; l'insegnamento di zootecnia II: genetica ed allevamento, corrisponde a quello di zootecnia generale del precedente regolamento.

Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative alla propedeuticità di alcune materie dello stesso anno di corso, può autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi con esami finali durante l'anno accademico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 140. — Agli effetti della iscrizione, e rispettivamente anche degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche:

a) la fisica, la chimica, la zoologia, la botanica, la istologia generale e speciale, l'embriologia rispetto alla anatomia sistematica e comparata;

b) la fisica, la chimica, la biochimica, l'anatomia sistematica e comparata, rispetto alla fisiologia generale e speciale;

c) la patologia generale rispetto all'anatomia patologica generale e speciale;

d) la propedeutica: 1) semeiologia medica e metodologia clinica, e la patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica;

e) la prodedeutica: 2) semeiologia chirurgica e metodologia clinica, la patologia chirurgica e podologia, e la medicina operatoria rispetto alla clinica chirurgica;

f) l'ostetricia, la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica;

g) la microbiologia generale rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive.

Lo studente può richiedere ed essere ammesso a sostenere un esame di gruppo per materie affini in numero non superiore a tre.

I laureati e gli studenti iscritti di altri corsi di laurea possono essere ammessi, previa valutazione della carriera universitaria seguita, ad un anno successivo al primo; il consiglio di facoltà decide, caso per caso, la convalida degli insegnamenti e degli esami sostenuti.

Art. 141. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento inerente gli insegnamenti del corso di laurea. L'argomento della dissertazione deve avere l'approvazione del docente della materia.

Norma transitoria

Gli studenti del corso di laurea in medicina veterinaria, all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto, possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni. All'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà caso per caso il consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 127. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 59.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto internazionale privato e processuale;
Diritto processuale comparato;
Diritto bizantino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 124. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n 60.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 167, 168, 169, 170, 171 relativi alla « Scuola di specializzazione in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria) che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria », sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 167. — La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria con sede presso la clinica odontoiatrica, conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 168. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di anni tre e vi sono venti posti disponibili per anno. In totale sessanta posti.

Art. 169. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

Odontoiatria conservativa (2° anno) (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Paradontologia (1° anno) (biennale);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (2° anno) (biennale);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno) (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno) (biennale);
Paradontologia (2° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

Art. 170. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 171. — Per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria, esaurita la frequenza obbligatoria dei tre anni di corso, e superati, al termine di ciascun anno, gli esami di profitto, l'allievo dovrà sostenere, innanzi ad apposita commissione, la discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 126. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi del 25° anniversario del Fondo delle nazioni unite per l'infanzia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 855, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del XXV anniversario del Fondo delle nazioni unite per l'infanzia;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è costituita da due valori, nei tagli da L. 25 e da L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40×30; formato stampa: mm. 36×26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25 e otto milioni di esemplari da L. 90; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette di entrambi i valori poggiano sul lato lungo del formato e sono racchiuse da una cornicetta tricolore.

Nel valore da L. 25, su di un fondo rosa spiccano, realizzate ciascuna in un differente colore, cinque identiche sagomine di bambini tenentisi per mano, collocate davanti ad un grande emblema dell'UNICEF, posto al

centro della vignetta. In alto a sinistra è riprodotta la sigla « UNICEF », in caratteri lineari minuscoli; a destra, l'indicazione degli anni « 1946-1971 »; in basso, a sinistra, è riportata, in caratteri minuscoli, la parola « ITALIA », a destra, l'indicazione del valore, « L. 25 ».

Nel valore da L. 90, su un fondo celeste si stagliano, ognuna composta in vari colori, le figurine stilizzate di cinque bambini, che tendono le braccia all'emblema dell'UNICEF, raffigurato in alto al centro. In alto a sinistra, è situata, in maiuscolo, la parola « ITALIA », con sotto la sigla « UNICEF », in minuscolo; a destra, il valore « L. 90 », con sotto le date « 1946-1971 ».

Tutte le leggende dei due francobolli sono in colore nero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 07 Poste e telecom., foglio n. 265

(4302)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Decadenza della Società per le strade ferrate sarde dalle concessioni delle linee Sorso-Sassari-Tempio e Tempio-Palau.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le convenzioni 11 marzo 1927, approvate con regio decreto 27 marzo 1927, n. 656, con le quali sono state accordate alla Società ferrovie settentrionali sarde le concessioni di costruzione e di esercizio rispettivamente della linea Sorso-Sassari-Tempio e Tempio-Palau;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1933, n. 158, con il quale è stata approvata la cessione dell'esercizio delle linee Sorso-Sassari-Tempio e Tempio-Palau da parte della Società sopraindicata alla Società strade ferrate pugliesi, che successivamente ha modificato la propria ragione sociale in quella di S. A. strade ferrate sarde;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1954, n. 1357 con il quale è stato approvato il piano generale di ammodernamento delle linee ferroviarie anzidette;

Ritenuto che da tempo la Società strade ferrate sarde non provvede ad effettuare regolarmente il pagamento degli stipendi e dei salari al personale dipendente determinando con ciò uno stato di fatto gravemente pregiudizievole per il regolare andamento dei servizi ad essa concessi, con conseguenti implicazioni anche di ordine pubblico;

Ritenuto che la Società concessionaria malgrado la diffida ad essa intimata con lettera dell'11 dicembre 1971, n. 6957, non ha adottato le misure atte ad eliminare le gravi irregolarità di ordine amministrativo e a garantire, quindi, la regolarità e la sicurezza del servizio;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, n. 2555, con il quale allo scopo di assicurare la regolarità e continuità dell'esercizio ferroviario è stata istituita la gestione commissariale governativa delle linee ferroviarie suddette;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;

Decreta:

La Società per le strade ferrate sarde è dichiarata decaduta dalle concessioni delle linee Sorso-Sassari-Tempio e Tempio-Palau, accordate con gli atti di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1972
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 345

(4228)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Decadenza della Società per le ferrovie complementari della Sardegna dalle concessioni ferroviarie delle quali la medesima è titolare.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione 28 luglio 1886, approvata con regio decreto 1° agosto 1886, n. 4041 (serie III), con la quale è stata accordata alla Società strade ferrate meridionali della Sardegna la concessione della costruzione e dell'esercizio delle linee Cagliari-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Jerzu, Bosa-Macomer-Nuoro, Tirso-Chilivani, Monti-Tempio e Sassari-Alghero;

Vista la convenzione 5 febbraio 1912, approvata con regio decreto 21 marzo 1912, n. 684 con la quale è stata accordata alla Società per le ferrovie meridionali della Sardegna la concessione della costruzione e dell'esercizio delle linee Villacidro-Isili e Villamar-Ales;

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1453, con la quale è stato riconosciuto il subingresso della Società per le ferrovie complementari della Sardegna alla Società strade ferrate meridionali della Sardegna nella concessione delle linee di cui alla convenzione 28 luglio 1886 sopraindicata;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1954, n. 1357, con il quale è stato approvato il piano generale di ammodernamento delle linee ferroviarie anzidette;

Ritenuto che da tempo la Società per le ferrovie complementari della Sardegna non provvede ad effettuare regolarmente il pagamento degli stipendi e dei salari al personale dipendente determinando con ciò uno stato

di fatto gravemente pregiudizievole per il regolare andamento dei servizi ad essa concessi, con conseguenti implicazioni anche di ordine pubblico;

Ritenuto che la società concessionaria malgrado la diffida ad essa intimata con lettera dell'11 dicembre 1971, n. 6956, non ha adottato le misure atte ad eliminare le gravi irregolarità di ordine amministrativo e a garantire, quindi, la regolarità e la sicurezza del servizio;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, n. 2554, con il quale allo scopo di assicurare la regolarità e continuità dell'esercizio ferroviario è stata istituita la gestione commissariale governativa delle linee ferroviarie suddette, con salvezza dell'adozione del formale provvedimento di decadenza;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;

Decreta:

La Società per le ferrovie complementari della Sardegna è dichiarata decaduta dalle concessioni delle linee Cagliari-Arbatax, Mandas-Sorgono, Gairo-Jerzu, Bosa-Macomer-Nuoro, Tirso-Chilivani, Monti-Tempio, Sassari-Alghero, Villacidro-Isili e Villamar-Ales, accordate con gli atti di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1972
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 346

(4229)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Decadenza della Società italiana strade ferrate sovvenzionate dalla concessione della ferrovia Cancello-Benevento.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione 15 dicembre 1905, rep. n. 175, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Cancello-Benevento, approvata con regio decreto 28 dicembre 1905, n. 640;

Visti gli atti addizionali 3 marzo 1910, n. 15 di repertorio, 22 novembre 1911, n. 161 di repertorio e 27 aprile 1915, n. 124 di repertorio, approvati rispettivamente con i regi decreti 10 aprile 1910, n. 205, 14 gennaio 1912, n. 66 e 9 maggio 1915, n. 1508;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1955, n. 5115, e successivi provvedimenti con i quali è stato approvato il piano di ammodernamento della ferrovia ed è stata accordata alla Società concessionaria una sovvenzione annua di esercizio;

Considerato che da tempo sono state rilevate, nella manutenzione degli impianti e del materiale rotabile della ferrovia, carenze tali da compromettere seriamente la regolarità e la sicurezza dell'esercizio;

Considerato che la Società, malgrado i ripetuti inviti della Direzione compartimentale M.C.T.C. per la Campania, le formali diffide intimatele con lettere in data 15 febbraio 1971, numeri 2216 e 3117, 19 febbraio 1971, n. 3501 e 13 aprile 1971, n. 5533, della medesima direzione compartimentale e nonostante la formale ingiunzione rivoltale con lettera n. 2245 in data 7 maggio 1971 di questo Ministero, non ha adottato le misure atte a garantire la regolarità dell'esercizio;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1971, n. 2004, con il quale, allo scopo di assicurare la regolarità e continuità dell'esercizio ferroviario, è stata istituita la gestione governativa della ferrovia, con salvezza della adozione di formali provvedimenti a carico della società;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;

Decreta:

La Società italiana strade ferrate sovvenzionate è dichiarata decaduta dalla concessione della ferrovia Benevento-Cancello, accordata con gli atti di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1972
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 344

(4227)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Castelnuovo Berardenga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Geggiano sita nel comune di Castelnuovo Berardenga;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castelnuovo Berardenga;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè, caratterizzata da tipici insediamenti rurali e ville di campagna, inseriti in un contesto agricolo classicamente toscano, valorizzato - nel caso particolare - da bellissimi viali di cipressi che portano alle ville citate, presenta una qualificazione ambientale e paesistica assai omogenea e, con l'alternarsi di oliveti, vigneti e boschi, costituisce un insieme di quadri naturali di grande suggestività nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona di Geggiano sita nel territorio del comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Il limite a sud è il tratto della strada statale n. 408, dall'incrocio con la strada per Sugliera in prossimità del ponte al Bozzone, al km. 7, sempre della strada statale n. 408 a quota 283. Da qui in linea retta verso nord-est incrociando la strada comunale per Catignano a quota 340 e proseguendo fino al borro Querciola. Si risale il borro suddetto fino all'incrocio con la linea retta che congiunge a nord-ovest l'incrocio tra la strada comunale di Catignano e la strada vicinale a quota 376, a circa 200 metri a nord della fattoria di Catignano e l'incrocio fra la strada che dal ponte al Bozzone conduce a Sugliera e la strada vicinale a quota 312. Da questo punto, seguendo tale strada in direzione sud fino all'incrocio della strada statale n. 408 con la strada per Sugliera, in prossimità del ponte al Bozzone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Castelnuovo Berardenga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettanta (1970), il giorno 3 del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città n. 140), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) CASTELNUOVO BERARDENGA - Proposta di vincolo della zona di Geggiano.

E' assente il sindaco, che era stato regolarmente convocato.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo, con l'ampliamento proposto dall'arch. Passeri, nella zona così delimitata:

Vincolo di Geggiano.

Il limite a sud è il tratto della strada statale n. 408, dall'incrocio con la strada per Sugliera in prossimità del ponte al Bozzone, al km. 7, sempre della strada statale n. 408 a quota 283. Da qui in linea retta verso nord-est, incrociando la strada comunale per Catignano a quota 340 e proseguendo fino al borro Querciola. Si risale il borro suddetto fino all'incrocio con la linea retta, che congiunge a nord-ovest l'incrocio tra la strada comunale di Catignano e la strada vicinale a quota 376, a circa 200 metri a nord della fattoria di Catignano e l'incrocio fra la strada che dal ponte al Bozzone conduce a Sugliera e la strada vicinale a quota 312. Da questo punto, seguendo tale strada in direzione sud, fino all'incrocio della strada statale n. 408 con la strada per Sugliera, in prossimità del ponte al Bozzone.

(*Omissis*).

(4328)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Modificazioni al programma del corso per il diploma di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 132 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche al programma per corsi di abilitazione a mansioni direttive di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1938 a seguito dello sviluppo delle scienze infermieristiche e degli orientamenti relativi all'impiego di dirigenti infermieristiche sia in campo ospedaliero che nel settore delle altre istituzioni sanitarie;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 28 maggio 1971;

Decreta:

Il programma del corso per il diploma di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1938 viene modificato come indicato in allegato.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

1. — MATERIE DI FORMAZIONE GENERALE (totale ore 320).

1.1. - IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DEL CORSO (ore 5).

Raccolta della documentazione.
Tecnica di classificazione.
Organizzazione del lavoro.
Elaborazione di rapporti scritti, orali, ecc.
Tecnica della programmazione della ricerca.

1.2 - PSICOSOCIOLOGIA (ore 40).

Lineamenti storici con particolare riferimento alla attività lavorativa ed alla educazione.

a) *Psicologia individuale*:

Maturazione della personalità.
Strutturazione della personalità.
Addestramento della personalità.
Relazioni interpersonali.
Metodologia psicologica.

b) *Psicologia sociale*:

Struttura ed organizzazione dei gruppi.
Interazione reciproca tra l'individuo ed il gruppo: integrazione del ruolo, comunicabilità e suoi mezzi, principi d'autorità.
Tecnica della discussione.
Tecnica delle riunioni di gruppo.

c) *Sociologia*:

L'ambiente umano.
Istituzionalizzazione ed organizzazione sociale.
I comportamenti sociali.
Ruoli dell'infermiera nella società.
Tecnica metodologica della sociologia.
I principi, le tecniche di servizio sociale (da svilupparsi con seminari organizzati in collaborazione con Scuole per assistenti sociali).

1.3 - PEDAGOGIA (ore 40).

Definizione del concetto di pedagogia e sue finalità.
Lineamenti storici e principali orientamenti pedagogici.
Pedagogia individuale e pedagogia di gruppo.
Tecnica dell'insegnamento.
Funzione educativa (ruolo informativo e ruolo formativo).
Insegnamento infermieristico, finalità, modalità di esecuzione, valutazione.
Rapporti del personale didattico nell'ambito scolastico: con gli studenti e con gli altri insegnanti.
Rapporti extra scolastici: personali, con i malati, con le famiglie e con la società.

a) *Metodologia pedagogica*:

Metodi collettivi ed individuali (istruzione - dimostrazione - lavori di gruppo - impiego di mezzi audiovisivi).
Organizzazione e coordinamento dei diversi insegnamenti.

1.4 - NOZIONI GIURIDICHE E MEDICO-LEGALI (ore 20).

Generalità sul diritto e le sue origini. Le forme e gli aspetti fondamentali del diritto positivo.

Generalità sul diritto penale, civile, assicurativo, sulla legislazione sanitaria.

L'attività infermieristica nel quadro generale dell'esercizio della professione sanitaria.

Forme di attività professionale previste dalla legislazione sanitaria, con riferimento particolare al ruolo della capo-sala e del dirigente dei servizi infermieristici:
— le denuncie obbligatorie;
— la redazione della cartella clinica;
— le disposizioni di « polizia mortuaria »;
— il trattamento dei malati di mente.

Il referto medico.

Aspetti di diritto civile di rilievo medico legale.

La capacità giuridica. La capacità civile. Il provvedimento di interdizione. Le norme in merito alla « disponibilità del proprio corpo ».

Aspetti del diritto penale di rilievo medico legale. Generalità sulla istruttoria giudiziaria. Il delitto di lesioni personali, di omicidio, di aborto procurato, di violenza carnale (con riferimento alla prassi operativa del personale infermieristico). La responsabilità professionale. L'obbligo del segreto professionale. Le prestazioni infermieristiche in rapporto al funzionamento dei centri antiveleno, alle esigenze di indagini in materia di sospetto avvelenamento, di rilievi su tracce organiche.

Aspetti di diritto assicurativo di rilievo medico legale. Generalità sulla legislazione infortunistica. L'assistenza sociale in un tema di malattia. L'infortunio sul lavoro. La malattia professionale. L'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia. Il trattamento dei « grandi invalidi ». I rapporti tra le amministrazioni ospedaliere e gli enti gestori di assicurazione sociale.

1.5 - DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE (ore 10).

Norme generali sul lavoro.
Norme contrattuali.
Azione sindacale.

1.6 - LEGISLAZIONE SANITARIA (ore 10).

Ordinamento sanitario italiano.
Legislazione ospedaliera.
Legislazione sulle professioni sanitarie mediche e non mediche, nonchè sulle arti sanitarie ausiliarie; determinazione dei rispettivi compiti.
Elementi di legislazione ed organizzazione sanitaria internazionale, con particolare evidenza per la legislazione infermieristica e di assistenza sociale.

1.7 - SANITÀ PUBBLICA (ore 15).

Istituzioni nazionali di sanità ai vari livelli.
Revisione delle nozioni di ecologia. Lotta inquinamento idrico ed atmosferico.
Modelli di organizzazioni e pianificazione sanitaria.
Educazione sanitaria con particolare riferimento ai compiti dell'infermiera. Quest'ultima parte deve essere svolta in collegamento con l'insegnamento della pedagogia e svolgersi con metodi di gruppo e mediante la preparazione e discussione di materiale da parte degli allievi.

1.8 - NOZIONI ELEMENTARI DI STATISTICA (ore 10).

Concetto di statistica - Rilievo di dati e loro presentazione grafica e simbolica ed applicazione in campo sanitario.
Codificazione dei dati ed impiego di tecniche di valutazione automatica. La raccolta dei dati sanitari in ospedale e nell'unità locale con esercitazioni pratiche.

1.9 - TECNICHE AMMINISTRATIVE E MANAGERIALI (ore 30).

Organizzazione del servizio e attribuzioni di responsabilità.
Metodi di comunicazione e informazione: all'interno dell'ente e con l'esterno.
Organizzazione del lavoro e programmazione dell'orario di servizio.
Analisi critica delle deficienze.
Analisi dei costi.
Raccolta e codificazione dei dati (inventari - previsione di consumo - carico - scarico) (da effettuarsi in collaborazione con l'insegnamento della statistica).
Tenuta dei registri.
Rapporti con gli uffici amministrativi.
Turni del personale di assistenza (esercitazioni pratiche).

1.10 - SERVIZIO DIETOLOGICO (ore 10).

Con riferimento:
alla dieta tipo;
alle diete speciali;
al ruolo della capo-sala nella dietetica ospedaliera;
ai problemi di dietetica nei malati assistiti a domicilio e negli anziani.

1.11 - SERVIZIO DI FARMACIA DELL'OSPEDALE (ore 5).

Farmacia ospedaliera e ruolo della capo-sala nella conservazione e distribuzione dei farmaci.
Legislazione sui farmaci stupefacenti.

1.12 - NOZIONI CLINICHE ED ASSISTENZIALI (ore 60).

Osservazioni, rilievi e riferimenti spettanti alla capo-sala nell'assistenza clinica ai principali quadri morbosi svolte attraverso lezioni integrate di clinici, capo-sala, dirigenti del servizio infermieristico, assistenti sociali. Almeno 10 ore dovranno essere rivolte ai problemi attinenti ai reparti di terapia intensiva ed altrettanto tempo all'approfondimento dei problemi di assistenza a domicilio. A tal fine dovranno prendersi opportuni accordi con medici condotti, poliambulatori sanitari e centri di riabilitazione per lo svolgimento di discussioni di gruppo su casi trattati a domicilio.

1.13 - TECNICHE ED IGIENE OSPEDALIERA ED EXTRA-OSPEDALIERA (ore 20).

I servizi ospedalieri ed il ruolo della capo-sala (in collegamento con l'insegnamento della legislazione sanitaria).

Richiamo ai principi di igiene dell'ambiente ospedaliero con particolare riguardo alla profilassi delle infezioni crociate, al trattamento della biancheria, alla disinfezione e disinfestazione ed al ruolo della capo-sala nei relativi servizi.

Il microclima ospedaliero e domestico - Cenni ai problemi urbanistici ed ai servizi sociali domestici. La disinfezione dell'ambiente domestico.

1.14 - ELEMENTI DI MEDICINA PREVENTIVA E SOCIALE (ore 30).

Cenni sulla prevenzione primaria, secondaria e terapia applicate al settore ospedaliero ed all'assistenza sanitaria domiciliare.
Revisione dei concetti di profilassi immunitaria.
Medicina preventiva della riproduzione umana.
Medicina scolastica.
Medicina del lavoro.
Assistenza geriatrica.
Tecniche di diagnosi precoce.
Pratiche di prelievi.

1.15 - METODOLOGIA ECONOMALE (ore 5).

Economato.
Funzioni provveditoriali.
Di gestione.
Di studio e sviluppo.
Servizi economali.

1.16 - ETICA PROFESSIONALE, TECNICA, DIRETTIVA E DIDATTICA (ore 5).

Lavoro specifico e responsabilità professionale.
Formazione del personale infermieristico.
Coordinamento dei vari servizi assistenziali e definizione delle mansioni per le singole categorie.

Il tirocinio pratico si svolgerà per un totale di 600 ore delle quali 400 per reparti ospedalieri di medicina, chirurgia, pediatria e terapia intensiva ivi compresi gli ambulatori ed il pronto soccorso, oppure presso cliniche universitarie e 200 ore presso gli ambulatori di enti locali, istituti di ricovero per anziani, uffici d'igiene, consultori e condotte mediche.

Per il tirocinio pratico gli allievi non possono essere impiegati per più di 4 ore giornaliere.

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1972.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e da valere all'estero.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 4, primo comma, della legge 11 maggio 1971, n. 390, con cui la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere è demandata ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o agli altri organi e autorità delegati dallo stesso;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Direzione generale dell'aviazione civile, e da valere all'estero;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Direzione generale dell'aviazione civile, e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Ministro: SCALFARO

(4226)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di facchinaggio nel comune di Poggibonsi, ai fini della applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti il facchinaggio nel comune di Poggibonsi (Siena), la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni degli esperti e ricercatori, di cui all'art. 4, lettera e), della legge 2 marzo 1963, del comitato nazionale per le scienze chimiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

Schede scrutinate n. 800, di cui 769 schede valide, n. 22 schede bianche, n. 9 schede nulle.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cipollini Romano (264); Paolini Felice (213); Cesca Sebastiano (123); Cianetti Elvio (27); Pucini Luigi (22); Matteoli Leno (9); Candussio Renzo (6); Songa Tullio (6); Campanella Luigi (5); Dinelli Dino (5); De Maldè Marcello (4); Maneschi Sergio (4); Chiaudani Giuseppe (3); Cinelli Ermanno (3); Firris Salvatore (3); Mammarella Luigino (3); Pascucci Ennio (3); Persico Cesare (3); Berti Vittorio (2); Carrara Diego (2); Colombo Roberto (2); Gigliotti Aldo (2); Giusto Domenico (2); Gottardi Vittorio (2); Segre Anna Laura (2); Agabio Giovanni (1); Annunziata Alfonso (1); Baroni Amedeo (1); Bonfanti Franco (1); Boniforti Luigi (1); Bruzzone Mario (1); Calvarano Ignazio (1); Camino Giovanni (1); Capaccioli Tarcisio (1); Cartoni Rossi Clara (1); Cassiani Ingoni Alberto (1); De Leo Mammi Maria (1); Diana Massimo (1); Di Lorenzo Aldo (1); Di Sipio Lorenzo (1); Dolci Gioacchino (1); Ercolani Claudio (1); Ferrari Sergio (1); Fiorentino Silvia (1); Guerreschi Luigi (1); Ingravalle Antonio (1); Maggiorelli Enzo (1); Marconi Walter (1); Massignan Lido (1); Matarese Luigi (1); Monacelli Riccardo (1); Mormino Vittorio (1); Morpurgo Giorgio Paolo (1); Nisi Dino (1); Novari Giulio (1); Palladini Furio (1); Paolini Carlo (1); Passino Roberto (1); Parigini Raoul (1); Pelizza Eugenio (1); Perico Angelo (1); Platone Edoardo (1); Pocchiari Francesco (1); Porcelli Giovanni (1); Ramacciotti Aldo (1); Russo Saverio (1); Salvatori Tito (1); Savioli Clara (1); Schiavon Gilberto (1); Selva Antonio (1); Storto Tommaso (1); Tonolo Antonio (1); Venutti Aldo (1); Zerbi Giuseppe (1).

In base al disposto degli articoli 2 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, sono dichiarati eletti:

Cipollini Romano, Paolini Felice, Cesca Sebastiano.

(4544)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 20 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,25	583,25	583,80	583,25	583,25	583,25	583,70	583,25	583,25	583,20
Dollaro canadese	583,25	583,25	583,20	583,25	583,10	583,30	583,60	583,25	583,25	583,20
Franco svizzero	151,05	151,05	151,15	151,05	150,90	151,05	151 —	151,05	151,05	151 —
Corona danese	83,72	83,72	83,75	83,72	83,60	83,70	83,7350	83,72	83,72	83,70
Corona norvegese	88,10	88,10	88,15	88,10	88,20	88,10	88,15	88,10	88,10	88,13
Corona svedese	121,78	121,78	121,80	121,78	121,90	121,78	121,80	121,78	121,78	121,79
Fiorino olandese	182,57	182,57	182,75	182,57	182,60	182,58	182,65	182,57	182,57	182,60
Franco belga	13,252	13,252	13,27	13,252	13,20	13,25	13,2575	13,252	13,25	13,25
Franco francese	115,385	115,385	115,50	115,385	115,30	115,40	115,38	115,385	115,38	115,35
Lira sterlina	1521,15	1521,15	1522,50	1521,15	1521 —	1521,15	1522,50	1521,15	1521,15	1522,50
Marco germanico	183,58	183,58	183,70	183,58	183,575	183,58	183,61	183,58	183,58	183,60
Scellino austriaco	25,236	25,236	25,25	25,236	25,25	25,23	25,2490	25,236	25,23	25,24
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,64	21,64	21,625	21,64	21,67	21,64	21,64	21,65
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,04	9,04	9 —	9,04	9,045	9,04	9,04	9 —

Media dei titoli del 20 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
» 5 % (Città di Trieste)	94,225
» 5 % (Beni esteri)	94,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,50
» 5,50 % » » 1968-83	92,275
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,475
Dollaro canadese	583,425
Franco svizzero	151,025
Corona danese	83,727
Corona norvegese	88,125
Corona svedese	121,79
Fiorino olandese	182,61
Franco belga	13,255
Franco francese	115,382
Lira sterlina	1521,825
Marco germanico	183,595
Scellino austriaco	25,242
Escudo portoghese	21,655
Peseta spagnola	9,042

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti del personale scientifico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II (personale-concorsi), n. 4, in data 29 febbraio 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fotochimica e radiazione d'alta energia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi geominerari e minerallurgici, Cagliari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le sostanze organiche naturali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia dei mitocondri, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ricerche sull'adattamento all'ambiente degli animali in produzione zootecnica, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esami a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di studi sulle regioni, Roma.

Concorso per titoli e per esami a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di studi sulle regioni, Roma.

Concorso per titoli e per esami ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulle regioni, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Roma.

Concorso per titoli e per prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio attività spaziali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio attività spaziali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui problemi dell'orogeno delle Alpi occidentali, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui problemi dell'orogeno delle Alpi occidentali, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 14 aprile 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle scienze, 7, 00100 Roma.

(4689)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di vice rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le disposizioni vigenti in materia di limiti di età, riserve di posti e di preferenze per l'accesso alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430, sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione e sulla autenticazione e legalizzazione di firme, modificata e integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Viste le leggi 1° agosto 1960, n. 853, e 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali;

Vista la legge 27 giugno 1967, n. 539;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.
(*Concorso*)

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di vice rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali (parametro 208) di cui cinque posti riservati alle donne.

Le donne saranno assegnate al convitto nazionale femminile di Anagni.

Art. 2.
(*Requisiti generali - Deroghe ai limiti di età*)

1) Per l'ammissione al concorso, gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo le deroghe di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo;

c) buona condotta (al cui accertamento provvede l'amministrazione);

d) idoneità fisica all'impiego (per la quale l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) godimento dei diritti politici;

f) laurea;

g) abilitazione all'insegnamento delle discipline letterarie, o filosofiche, o pedagogiche, o storiche o scientifiche.

2) Non possono partecipare al presente concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 27, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma, citato testo unico);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti medi;

e) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento medio (art. 19, legge 19 marzo 1955, n. 160);

f) gli insegnanti non di ruolo delle scuole secondarie che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa (art. 19 legge 19 marzo 1955, n. 160).

3) Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegati civili dello Stato (ivi compresi gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola) di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90);

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229).

4) Il limite massimo di età è elevato:

a) nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati — sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare — per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o gli istituti di istruzione superiore (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel nuovo testo formulato con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465);

b) nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del compimento del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 (art. 5 del regio decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25);

c) nei confronti dei titolari di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa (legge 24 febbraio 1967, n. 62, art. 21);

d) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; art. 2, n. 2, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

e) il limite massimo di età è inoltre elevato, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, fino a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per gli invalidi di guerra, militari e civili. Non sono ammessi a tale beneficio:

a) gli invalidi con minorazioni ascritte alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quello contemplato dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) gli invalidi con minorazioni ascritte alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi con minorazioni ascritte alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli invalidi per servizio: non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A* di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

3) per gli invalidi del lavoro;

4) per gli invalidi civili.

Sono esclusi del beneficio previsto dall'art. 1 della legge 482 citata gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

5) per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro;

6) per i profughi;

7) per i connazionali rimpatriati dalla Libia (art. 4, quarto comma, decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744).

Art. 3.
(*Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli*)

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare, a tal fine, domanda di ammissione, in carta legale da L. 500 alla quale devono unire i documenti comprovanti i titoli di cui al successivo art. 4 che ritengono opportuno presentare nel loro interesse (escluse le opere manoscritte o dattilografate).

Sia la domanda che gli eventuali titoli debbono essere trasmessi al Ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; possono anche essere consegnati personalmente entro lo stesso termine. Della data di spedizione fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo (ad eccezione delle pubblicazioni).

Non sono ammessi riferimenti a documenti eventualmente già prodotti sia a questa che ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine possono fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici indicando in tal caso, l'ufficio che li ha rilasciati o presso cui sono depositati.

Nella domanda di ammissione al concorso, da indirizzarsi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, ciascun aspirante deve inoltre dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la data ed il luogo di nascita, specificandone quando è il caso, il titolo od i titoli, di cui al precedente art. 2, posseduti ai fini della deroga al limite massimo di età;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la laurea posseduta, l'università o istituto superiore presso il quale la laurea è stata conseguita e l'anno del conseguimento;

g) l'abilitazione posseduta o il titolo abilitante;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal precedente art. 2, n. 2);

i) il domicilio e l'indirizzo al quale inviare comunicazioni occorrenti (le eventuali successive variazioni di domicilio devono essere tempestivamente comunicate al Ministero);

l) di accettare la destinazione a qualsiasi sede (per le donne: Anagni);

m) se attualmente presta servizio presso una pubblica amministrazione (da indicarsi);

n) l'elenco dei titoli allegati alla domanda.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza; sia la firma del notaio quanto quella del segretario comunale, non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Lo schema di domanda è indicato nell'allegato *B* del presente decreto.

Art. 4.
(*Titoli valutabili*)

Sono valutabili, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) titolo di studio, compreso quello richiesto per l'ammissione al concorso;

b) titoli di cultura;

c) titoli di servizio civile prestato senza demerito presso le amministrazioni dello Stato;

d) titoli di servizio prestato senza demerito in qualità di istitutore assistente nei convitti nazionali, e di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.

I documenti che si riferiscono a titoli di servizio devono indicare la qualifica di merito conseguita in ciascun anno, o frazione di anno, di servizio prestato o, comunque, che il servizio è stato prestato senza demerito, o che non esistono gli atti dell'ufficio note di demerito, a pena di valutazione con un punteggio ridotto, da stabilirsi dalla commissione esaminatrice del concorso.

I documenti relativi a titoli di studio, di abilitazione e tutti quelli che, comunque, si riferiscono a titoli di merito classificabile con voto o con giudizio (es.: vittoria in concorso) devono indicare il voto o il giudizio conseguiti. In difetto di tale indicazione il titolo è valutato con il minimo del punteggio stabilito dalla commissione per la relativa categoria.

Non si valutano i titoli non documentati, anche se dichiarati nella domanda.

Art. 5.
(*Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande*)

Con decreto ministeriale motivato, può essere disposta in qualunque momento l'esclusione dal concorso degli aspiranti che non posseggano i requisiti prescritti.

Saranno dichiarati irricevibili le domande di ammissione e i documenti prodotti oltre il termine di scadenza stabilito dal precedente art. 3 e le domande e i documenti restituiti oltre il termine assegnato per la loro regolarizzazione, nell'ipotesi prevista dal successivo art. 12.

Art. 6.
(*Prove di esame - Ripartizione del punteggio Momento di valutazione dei titoli*)

Gli esami constano di due prove scritte e di una orale, in conformità del programma indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

La commissione giudicatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte, di dieci punti per la prova orale e di tre punti per i titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame ed è effettuata limitatamente ai partecipanti alle prove scritte.

La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale s'intende superata se il candidato vi ha conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva si esprime in ventitreesimi ed è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.
(*Data delle prove scritte*)

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Convitto nazionale piazza Montegrappa, 5, nei giorni 11 e 12 aprile 1972 con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel bando.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale chi non si presenti nel giorno stabilito, salvo gravi motivi riconosciuti dalla commissione giudicatrice del concorso, la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, fissa definitivamente allo interessato altro giorno.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate 7 ore (per ciascuna prova).

Art. 8.
(*Documenti di identità personale*)

I candidati che parteciperanno alle prove di esame dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento di ognuna delle prove di esame, la carta di identità o il libretto ferroviario, o la tessera postale di riconoscimento personale, o il libretto di pensione di guerra (con fotografia) o il porto d'armi, o la patente automobilistica, o il passaporto, oppure, mancando di tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 9.
(*Presentazione di documenti da parte dei candidati che hanno superato la prova orale*)

I candidati che avranno superato la prova orale saranno invitati a presentare, entro venti giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti idonei a dimostrare l'eventuale possesso di titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni, diano diritto a riserve di posti nella nomina e a preferenze a parità di merito, come segue:

1) gli invalidi militari di guerra dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482; oppure la dichiarazione integrativa di bollo da L. 500; oppure il decreto di concessione della relativa pensione; ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale per le pensioni di guerra; oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione; oppure l'originale o copia autentica del foglio matricolare militare, modello 104 per i sottufficiali, 106 per i militari di truppa, rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964;

2) gli invalidi civili di guerra, dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichia-

razione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido e la categoria di pensione;

3) gli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce d'invalidità da cui sono colpiti, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

4) gli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure un certificato dell'INAIL circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

5) gli invalidi civili dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure una dichiarazione della commissione sanitaria funzionante presso gli uffici provinciali del lavoro comprovante l'entità della minorazione;

6) gli orfani e le vedove dei caduti in guerra dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante la iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure rispettivamente un certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra o il modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure apposita dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante la iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi (indicati nel precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

11) i profughi dovranno produrre un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro attestante l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure l'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dalla competente prefettura su carta legale da L. 500;

12) gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda della Arma o Corpo di appartenenza la «dichiarazione integrativa» in bollo da L. 500, oppure l'originale o copia autentica del foglio matricolare militare, modello 104 per i sottufficiali, 106 per i militari di truppa rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964;

13) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

14) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

15) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 500 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

16) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale da L. 500 rilasciato dalla competente autorità israelitica;

17) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente n. 17, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

19) le vedove dei caduti in guerra o per fatti di guerra non rimaritate, i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi bellici produrranno apposito certificato del sindaco competente, in carta da bollo da L. 500 o copia autentica del libretto di pensione di guerra o del decreto di concessione della pensione, o dichiarazione della sede competente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

20) gli addetti civili o militari, alla bonifica dei campi minati, produrranno una dichiarazione dell'autorità competente, in regolare carta da bollo, attestante il possesso della qualifica di cui sopra;

21) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e natura del servizio e con l'attestazione che il servizio stesso è stato prestato lodevolmente;

22) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 500, dell'autorità militare;

23) i candidati, già appartenenti agli enti di diritto pubblico soppressi o messi in liquidazione a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta legale da L. 500, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data di risoluzione del rapporto di impiego;

24) i connazionali rimpatriati dalla Libia: attestato di profugo dalla Libia rilasciato dal competente consolato italiano in Libia o dalla competente prefettura.

Art. 10.

(*Graduatorie del concorso - Riserve di posti Preferenze a parità di merito*)

La commissione giudicatrice del concorso formerà, ultimate le operazioni relative alla valutazione dei titoli e alle prove di esame, la graduatoria generale di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che abbiano superato, nei modi previsti dall'art. 6, le prove di esame. L'ordine di graduatoria sarà determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria generale di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con l'osservanza dei criteri prescritti dalle vigenti disposizioni in caso di parità di merito.

Con decreto ministeriale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei, con l'osservanza delle disposizioni vigenti relative a riserve di posti a favore delle categorie di cittadini indicate all'art. 9 del presente decreto.

Le graduatorie del concorso saranno approvate sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

(*Presentazione dei documenti di rito da parte dei vincitori - Riferimento a documenti già prodotti*)

1) I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, a pena di decadenza dagli effetti del concorso, i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (è non certificato di nascita);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica (1) del titolo di studio e del titolo di abilitazione (qualora non l'abbiano già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio per titoli di merito);

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte dei concorrenti coniugati o vedovi con prole);

g) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico comunale, o da un medico militare o da un medico condotto. Il certificato dovrà attestare che è stato effettuato l'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico riguardante i concorrenti che siano mutilati o invalidi per cause di guerra o di servizio, dovrà attestare esplicitamente che l'infermità non è di pregiudizio alla salute dei colleghi di lavoro e degli alunni che frequentano il convitto;

h) la documentazione comprovante il diritto a deroga al limite massimo di età (da presentarsi soltanto da parte di coloro che hanno fruito del beneficio).

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'apposita comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

2) I concorrenti che alla data di ricevimento della richiamata apposita comunicazione siano dipendenti statali di ruolo o di ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine stabilito dal presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio e titolo di abilitazione (originale, o copia autentica ai sensi del successivo art. 12, ma non un semplice certificato);

c) certificato medico di idoneità all'impiego (v. lettera *g*) del precedente n. 1).

3) E' ammesso riferimento ai documenti eventualmente già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli previsti dallo art. 4 e per i fini di cui all'art. 9 (escluso il riferimento ai documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) del precedente n. 1).

Coloro che rivestano la qualifica di profugo possono fare riferimento a documenti esistenti presso questa od altra amministrazione indicando, in tal caso, con la massima esattezza, l'amministrazione e lo specifico ufficio presso cui i documenti stessi si trovano depositati (art. 3 decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080).

Art. 12.

(*Disposizioni generali sui documenti e sulle domande*)

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo stesso.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le firme apposte sui documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti non sono soggette a legalizzazione, ad eccezione:

a) delle firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi o certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola: la legalizzazione è di competenza del provveditore agli studi;

(1) Per le formalità di autenticazione v. successivo art. 12.

b) delle firme su documenti posti in essere all'estero e da valere nello Stato italiano (2) (la competenza in materia è regolata dal decreto del Ministro per gli affari esteri 15 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1959, n. 82);

c) delle firme apposte da esercenti professioni e arti su documenti da prodursi ad uffici pubblici fuori del comune (la legalizzazione è di competenza del sindaco o dei suoi delegati o del segretario comunale).

I documenti la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ferma restando l'osservanza della legge sul bollo. L'autenticazione è effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale si trova depositato, nonchè da un notaio, da un cancelliere o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione si riserva di accordare un breve termine per la regolarizzazione di documenti eventualmente imperfetti.

Art. 13.

(*Pubblicazione delle graduatorie del concorso*)

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

(*Commissione giudicatrice*)

La commissione giudicatrice del concorso sarà così composta (art. 2 legge 27 giugno 1967, n. 539):

un professore universitario di pedagogia che la presiede;

un professore ordinario di scuola secondaria di 2° grado di materie letterarie;

un professore ordinario di scuola secondaria di 2° grado di storia e filosofia;

un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un rettore di convitto nazionale.

Le mansioni di segretario della commissione saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non superiore a direttore di sezione.

Art. 15.

(*Nomina*)

Il vincitore che accetti la nomina sarà assunto quale vice rettore aggiunto straordinario nei convitti nazionali.

Lo svolgimento della carriera e il trattamento economico del personale della carriera direttiva dei convitti nazionali sono disciplinati dalle leggi 1° agosto 1960, n. 853 e 22 novembre 1962, n. 1678, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1972
Registro n. 8 *bil. Ist. pubb., foglio n.* 91

(2) Sono dispensati dalla legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari di cui alla legge 28 gennaio 1971, n. 222.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato.

2) Svolgimento di un tema di legislazione amministrativa e scolastica riferita ai seguenti argomenti:

Attribuzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato - Attribuzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti - Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato - Disciplina

i ricorsi amministrativi e giurisdizionali - Ordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione - I corpi consultivi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione - Il provveditore agli studi - Il Consiglio scolastico provinciale - L'ordinamento scolastico - L'ordinamento dei convitti nazionali (regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054, articoli 118 e seguenti - regi decreti 1° settembre 1925, n. 2009 22 ottobre 1931, n. 1410).

PROVA ORALE

1) *Letteratura italiana* dall'Umanesimo ai giorni nostri.

2) *Storia*: storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri, con riferimenti alla storia d'Europa.

3) *Pedagogia*: Il concetto di educazione - Fini e mezzi dell'educazione - I principali problemi dell'educazione individuale sociale, con particolare riferimento a quella collegiale - Gli attuali orientamenti pedagogici.

Il candidato ha facoltà di presentare un'opera di autore contemporaneo.

4) Nozioni di igiene.

Nozioni di legislazione scolastica (il programma della prova scritta) con particolare riguardo alle disposizioni concernenti i convitti nazionali.

p. *Il Ministro*: ROMITA

ALLEGATO *B*

Schema della domanda
di ammissione al concorso

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

. l sottoscritt .(1) . . (cognome e nome) nat . il . . a . . chiede di essere ammess . al concorso, per titoli e per esami, a posti di vice rettore aggiunto straordinario nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1971.

Dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di avere diritto alla deroga al limite massimo di età perchè . . (da compilarsi soltanto da parte di coloro che hanno superato gli anni 40);

di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure di non essere iscritt . nelle liste elettorali perchè . .);

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali);

di essere in possesso della laurea in . . . conseguita nell'anno accademico . presso .,

di essere in possesso dell'abilitazione (2) all'insegnamento di . . ., conseguita nell'anno . .,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dallo art. 2, n. 2) del bando;

di accettare, in caso di nomina, la destinazione a una delle sedi previste dal bando (per gli uomini: alle sedi di Cagliari e di Sassari; per le donne: alla sede di Anagni);

di essere attualmente in servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . (oppure: di non essere in servizio presso pubbliche amministrazioni);

di allegare i seguenti documenti, ai fini della valutazione prevista dall'art. 4 del bando: .

di eleggere il proprio domicilio a . . . . via . . . n. . .

Data . . . .

Firma . . . . . . (3)

---

(1) Le donne devono indicare il cognome da coniugata, poi il nome e l'indicazione «nata» seguito dal cognome da nubile.

(2) O di laurea abilitante.

(3) La firma deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 3 del bando.

(4472)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Basilicata.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal 3° comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commuta-

zione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie;

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo ,quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Potenza nei locali siti in piazza M. Pagano n. 108 (pal. INA) presso l'ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno prdurre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indi-

cazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.
Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 398

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-*bis* - Via Flavia n. 6. - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a due posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Basilicata riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite)

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . al . . . . .; e che detto servizio è cessato a motivo di . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'Ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4218)

Concorso per esami a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Toscana.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal 3° comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle forze armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato degli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinati, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 19, 20 e 21 giugno 1972 e si effettueranno presso la Sede di Firenze nei locali siti in via Fiume n. 17 presso l'ispettorato regionale del lavoro, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Direzione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti

per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazione mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documento presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* **e sarà** composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 4

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-*bis* - Via Flavia n. 6. - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a cinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Toscana riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . al . . . . .; e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'Ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termini, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4221)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di trentacinque allievi ai corsi di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 380, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ottantasei allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui trentacinque posti per il corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1971, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di ventinove allievi al 1° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1971, citato nelle premesse:

1. Imelio Sergio, nato il 1° marzo 1952 . punti 30,000
2. Del Gaudio Vincenzo, nato l'11 luglio 1952 » 27,500
3. Torsoli Luigi, nato il 13 agosto 1951 . » 27,500
4. Cacciuttolo Renato, nato il 31 maggio 1952 . » 27,000
5. Concari Giammaria, nato il 14 luglio 1950 . » 27,000
6. Di Leone Rocco Pietro, nato il 23 settembre 1953 . . » 27,000
7. Filipponi Franco, nato il 16 luglio 1952 . » 27,000
8. Brucini Mauro, nato il 1° ottobre 1952 . . punti 26,500
9. Caporali Vincenzo, nato il 5 aprile 1952 . » 26,500
10. Melchionne Dante, nato il 19 febbraio 1952 . » 26,500
11. Concutelli Giorgio, nato il 24 aprile 1953 . » 26,000
12. Scriccia Paolo, nato il 2 agosto 1952 . . » 26,000
13. Vecchione Alfredo, nato il 12 novembre 1952 » 26,000
14. Del Forno Gian Gaetano, nato il 19 aprile 1953 . . . . » 25,500
15. Grasso Floriano, nato il 14 febbraio 1953 . » 25,500
16. Macchiarelli Roberto, nato il 2 novembre 1952 . . . . » 25,500
17. Spaccapeli Dario, nato l'8 marzo 1951 . . » 25,500
18. Lorenzini Roberto, nato il 6 maggio 1952 » 25,000
19. Minciaroni Adriano, nato il 29 dicembre 1952 » 25,000
20. Petri Enzo, nato il 15 gennaio 1951 . . » 25,000
21. Visconti Dario, nato il 23 agosto 1953 . . » 25,000
22. Zanzarella Carlo, nato il 6 gennaio 1953 . » 25,000
23. Campofreda Teodoro, nato il 30 giugno 1953 » 24,500
24. Zaccardi Filippo Cesario, nato il 10 giugno 1952 . . . . » 24,500
25. Gentilezza Mauro, nato il 18 gennaio 1953 » 24,000
26. Mineo Luigi, nato il 6 aprile 1952 . . . » 24,000
27. Tricarico Annunziato, nato il 22 luglio 1954 » 24,000
28. Amato Francesco Saverio, nato il 28 febbraio 1953 . . . . » 23,500
29. Bartiromo Gerardo, nato il 16 maggio 1950 . » 23,000
30. Iotti Emilio, nato il 31 agosto 1952 . . » 23,000
31. Moretti Walter, nato il 4 gennaio 1953 . » 23,000
32. Valparaiso Roberto, nato il 15 ottobre 1952 » 23,000
33. D'Alessio Enzo, nato il 7 maggio 1952 . . » 22,500
34. Petrella Pasquale, nato il 14 ottobre 1952 . » 22,500
35. Pomarici Ettore, nato il 12 gennaio 1952 . » 22,500
36. Arivella Giuseppe, nato il 21 febbraio 1950 . » 22,000
37. Capozzi Giuseppe, nato il 9 aprile 1953 . » 22,000
38. Genchi Antonio Guido, nato il 23 gennaio 1953 . . . . » 22,000
39. Cantaloni Giorgio, nato il 6 gennaio 1950 . » 21,500
40. Caponigro Renato, nato il 23 maggio 1950 . » 21,500
41. Cecotti Giuliano, nato il 20 marzo 1951 . » 21,500
42. De Vito Maurizio, nato il 10 marzo 1952 . » 21,500
43. Urbano Paolo, nato il 28 ottobre 1950 . . » 21,500
44. Chiappetta Giuseppe, nato il 14 maggio 1953 » 21,000
45. Ciccarone Nicola, nato il 1° ottobre 1950 . » 21,000
46. Guadagnin Tiziano, nato il 7 febbraio 1952 » 21,000
47. Lombardo Carmelino Domenico, nato il 14 marzo 1953 . . . . » 21,000
48. Montenegro Giuseppe, nato il 22 luglio 1953 » 21,000
49. Angellotti Massimo, nato il 27 dicembre 1952 » 20,500
50. Bargero Domenico, nato il 19 settembre 1950 » 20,500
51. Mastrorillo Giuseppe, nato il 16 febbraio 1952 . . . . » 20,500
52. Galli Roberto, nato l'11 settembre 1952 . » 20,000
53. Maiore Salvatore, nato l'11 aprile 1953 . » 20,000
54. Mameli Paolo, nato il 26 gennaio 1952 . » 20,000
55. Proietti Francesco, nato il 1° gennaio 1951 . » 20,000
56. Sassi Arnaldo, nato il 23 agosto 1952 . . » 20,000
57. Avagliano Pasquale, nato il 1° dicembre 1952 » 19,000
58. D'Elia Melchiorre, nato il 14 agosto 1952 . » 19,000
59. Macaluso Lorenzo, nato il 5 aprile 1952 . » 18,500
60. Gaeta Vincenzo, nato il 5 dicembre 1950 . » 18,000
61. Occhipinti Elio, nato il 4 agosto 1952 . . » 18,000
62. Punzi Bartolomeo Maria, nato il 18 maggio 1952 . . . . » 18,000

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Imelio Sergio . . . . punti 30,000
2. Torsoli Luigi, nato il 13 agosto 1951 . . » 27,500
3. Del Gaudio Vincenzo, nato l'11 luglio 1952 » 27,500
4. Filipponi Franco, allievo « Morosini » . . » 27,000
5. Concari Giammaria, nato il 14 luglio 1950 . » 27,000
6. Cacciuttolo Renato, nato il 31 maggio 1952 . » 27,000
7. Di Leone Rocco Pietro, nato il 23 settembre 1953 . . . . » 27,000
8. Melchionne Dante, nato il 19 febbraio 1952 » 26,500
9. Caporali Vincenzo, nato il 5 aprile 1952 . » 26,500
10. Brucini Mauro, nato il 1° ottobre 1952 . . » 26,500
11. Concutelli Giorgio, orfano di caduto in servizio . . . . » 26,000

12. Scriccia Paolo, nato il 2 agosto 1952 . punti 26,000
13. Vecchione Alfredo, nato il 12 novembre 1952 » 26,000
14. Spaccapeli Dario, nato l'8 marzo 1951 . » 25,500
15. Macchiarelli Roberto, nato il 2 novembre 1952 . » 25,500
16. Grasso Floriano, nato il 14 febbraio 1953 . » 25,500
17. Del Forno Gian Gaetano, nato il 19 aprile 1953 . » 25,500
18. Petri Enzo, nato il 15 gennaio 1951 . » 25,000
19. Lorenzini Roberto, nato il 6 maggio 1952 . » 25,000
20. Minciaroni Adriano, nato il 29 dicembre 1952 » 25,000
21. Zanzarella Carlo, nato il 6 gennaio 1953 . » 25,000
22. Visconti Dario, nato il 23 agosto 1953 . » 25,000
23. Zaccardi Filippo Cesario, nato il 10 giugno 1952 » 24,500
24. Campofreda Teodoro, nato il 30 giugno 1953 » 24,500
25. Mineo Luigi, allievo di scuola militare . » 24,000
26. Gentilezza Mauro, nato il 18 gennaio 1953 . » 24,000
27. Tricarico Annunziato, nato il 22 luglio 1954 » 24,000
28. Amato Francesco Saverio » 23,500
29. Moretti Walter, figlio di deceduto per causa di servizio » 23,000

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Bartiromo Gerardo, nato il 16 maggio 1950 punti 23,000
2. Iotti Emilio, nato il 31 agosto 1952 . » 23,000
3. Valparaiso Roberto, nato il 15 ottobre 1952 » 23,000
4. Pomarici Ettore, nato il 12 gennaio 1952 . » 22,500
5. D'Alessio Enzo, nato il 7 maggio 1952 . » 22,500
6. Petrella Pasquale, nato il 14 ottobre 1952 . » 22,500
7. Arivella Giuseppe, figlio di deceduto per causa di servizio . » 22,000
8. Genchi Antonio Guido, nato il 23 gennaio 1953 » 22,000
9. Capozzi Giuseppe, nato il 9 aprile 1953 . » 22,000
10. Cantaloni Giorgio, nato il 6 gennaio 1950 . » 21,500
11. Caponigro Renato, nato il 23 maggio 1950 . » 21,500
12. Urbano Paolo, nato il 28 ottobre 1950 . » 21,500
13. Cecotti Giuliano, nato il 20 marzo 1951 . » 21,500
14. De Vito Maurizio, nato il 10 marzo 1952 . » 21,500
15. Ciccarone Nicola, nato il 1° ottobre 1950 » 21,000
16. Guadagnin Tiziano, nato il 7 febbraio 1952 . » 21,000
17. Lombardo Carmelino Domenico, nato il 14 marzo 1953 » 21,000
18. Chiappetta Giuseppe, nato il 14 maggio 1953 » 21,000
19. Montenegro Giuseppe, nato il 22 luglio 1953 » 21,000
20. Bargero Domenico, nato il 19 settembre 1950 » 20,500
21. Mastrorillo Giuseppe, nato il 16 febbraio 1952 » 20,500
22. Angellotti Massimo, nato il 27 dicembre 1952 » 20,500
23. Proietti Francesco, nato il 1° gennaio 1951 » 20,000
24. Mameli Paolo, nato il 26 gennaio 1952 . » 20,000
25. Sassi Arnaldo, nato il 23 agosto 1952 . » 20,000
26. Galli Roberto, nato l'11 settembre 1952 . » 20,000
27. Maiore Salvatore, nato l'11 aprile 1953 . » 20,000
28. D'Elia Melchiorre, nato il 14 agosto 1952 . » 19,000
29. Avagliano Pasquale, nato il 1° dicembre 1952 » 19,000
30. Macaluso Lorenzo » 18,500
31. Gaeta Vincenzo, nato il 5 dicembre 1950 . » 18,000
32. Punzi Bartolomeo Maria, nato il 18 maggio 1952 . » 18,000
33. Occhipinti Elio, nato il 4 agosto 1952 . » 18,000

Art. 4.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per l'ammissione di tre allievi al 2° anno del corso di medicina e chirurgia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1971, citato nelle premesse:

1. Orsini Francesco, nato il 21 gennaio 1952 punti 27,831
2. Nigro Nicola, nato il 15 maggio 1951 . » 27,500
3. Peragallo Mario Stefano, nato il 1° ottobre 1951 » 26,666
4. Tremadio Domenico, nato il 4 aprile 1949 . » 26,166
5. Scurria Leone G. C., nato il 6 maggio 1950 . » 24,500
6. Lanzellotti Francesco, nato il 15 agosto 1945 » 23,498
7. Salonia Gabriele, nato il 17 febbraio 1950 . » 22,663

Art. 5.

In relazione alla graduatoria predetta e tenuto conto che in base alla facoltà prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1971 possono essere ricoperti i tre posti risultati vacanti nel concorso per l'ammissione di allievi al 3° anno del corso di medicina e chirurgia, sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Orsini Francesco . . . . punti 27,831
2. Nigro Nicola . . . . » 27,500
3. Peragallo Mario Stefano . . . . . . » 26,666
4. Tremadio Domenico . . . . » 26,166
5. Scurria Leone G. C. . . . . » 24,500
6. Lanzellotti Francesco . . . . . . » 23,498

Art. 6.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo nel concorso di cui ai precedenti articoli 4 e 5:

1. Salonia Gabriele . . . . punti 22,663

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Registro n. 7 Difesa - pers. milit., foglio n. 102

(4175)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di sei allievi al corso di veterinaria per il servizio veterinario dell'Esercito, presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 380, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ottantasei allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze di cui sei posti per il 1° anno del corso del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1971, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di sei allievi al corso veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1971, citato nelle premesse:

1. Raucci Renato, nato il 7 ottobre 1951 . . punti 23,500
2. Bernardis Fernando, nato il 4 settembre 1951 . . . . » 18,500

Art. 2.

Nell'ordine indicato nel precedente articolo, i candidati sono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Registro n. 7 Difesa - pers. milit., foglio n. 37

(4174)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina per la cattedra di «geofisica e meteorologia».

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 5, in data 29 gennaio 1972 (data di pubblicazione 9 febbraio 1972) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1971, registro n. 62 Difesa, foglio n. 44, riguardante l'esito del concorso per esami a due posti di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina per la cattedra di « geofisica e metereologia », indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970.

(4173)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3727 del 14 settembre 1971 con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'ordine provinciale dei medici e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 654;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Vitale dott. Eligio, dirèttore di sezione della prefettura di Teramo;

Bubbico dott. Luigi, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Gasbarrini prof. Luciano, primario medico dell'ospedale civile di Giulianova;

Colombati prof. Mauro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Giulianova;

Vicerè dott. Ernesto, medico condotto del comune di Montorio al Vomano.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Giulianova.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 28 febbraio 1972

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(4170)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5560 in data 28 ottobre 1970 con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1969;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

1. Core Matilde . . . . punti 69,512
2. Moro Alessandra . . . . » 64,582
3. Milesi Giuditta . . . . » 57,360
4. Visca Amelia, coniugata, nata il 29 dicembre 1940 . . . . » 55 —
5. Tallarico Giuseppa, nata il 14 gennaio 1947 » 55 —
6. Tarabella Maria Stella, nata il 29 dicembre 1947 . . . . » 55 —
7. Barlocco Giuditta Carla . . . . . » 50 —
8. Kirschner Gelosi . . . . » 42,200

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Savona, addì 1° marzo 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 5560 in data 28 ottobre 1970;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dalle medesime nelle domande di partecipazione al concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le candidate sotto indicate sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna segnate:

1. Core Matilde: condotta Noli;
2. Moro Alessandra: condotta Dego;
3. Milesi Giuditta: consorzio Carcare-Altare.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Savona e dei comuni interessati.

Savona, addì 1° marzo 1972

Il medico provinciale: LOMBARDI

(4168)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2516, prot. n. 1772, in data 16 febbraio 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto del medico provinciale 4 marzo 1971, numero 2713, prot. n. 1835, modificato con decreto 5 luglio 1971, n. 2785, prot. n. 4588, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Astorri Asterio	punti	77,829
2. Bendini Carlo	»	75,018
3. Odorici Giuliano	»	66,584
4. Ceraolo Antonino Salvatore	»	57,312
5. Bertacchini Mentore	»	56,883
6. Migliorini Giovanni	»	56,789
7. Volpe Giuseppe	»	55,420
8. Fornelli Giuseppe	»	53,500
9. Tarantello Antonino	»	52,200
10. Ariè Marcello	»	44,639

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 2 febbraio 1972

Il medico provinciale: MOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2906, prot. n. 646, in data 2 febbraio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 2516, prot. n. 1772, in data 16 febbraio 1970;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Astorri Asterio: Bologna, quarta condotta;
2. Bendini Carlo: Granarolo dell'Emilia, condotta unica;
3. Odorici Giuliano: S. Benedetto Val di Sambro, prima condotta.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 5 febbraio 1972

Il medico provinciale: MOLA

(4244)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Determinazione della sede per il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Enna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1939 del 27 ottobre 1971 con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Enna;

Ritenuto necessario determinare la sede degli esami presso l'Istituto superiore di sanità in Roma;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'ultimo comma del sopracitato decreto n. 1939;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le prove di esami del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Enna avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità.

L'ultimo comma del decreto n. 1939 di cui alle premesse è modificato come segue: « La commissione ha la sua sede in Roma ».

Roma, addì 3 marzo 1972

Il veterinario provinciale: VIVONA

(4171)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.